

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI INDIVIDUALI
DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO,
RICERCA OVVERO DI CONSULENZA**

(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)

Adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 29/04/2008
modificato ed integrato con deliberazioni n. 126/2008 e 182/2008

ART. 1
OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi individuali di collaborazione con contratto di lavoro autonomo, sia che si qualificano come incarichi di studio, ricerca, consulenza ovvero di tipo occasionale o coordinato e continuativo e integra, quale normativa speciale, le disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi professionali occasionalmente conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
 - b) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori, collaudi, supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 - c) agli incarichi di cui all'art. 90 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
 - d) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - e) ai componenti esterni delle commissioni di concorso e di gara;
 - f) agli incarichi per servizi obbligatori per Legge, in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - g) agli incarichi occasionali strettamente connessi alle qualità artistiche o culturali o di esperienza possedute dal soggetto incaricato.
3. Restano comunque salve le previsioni legislative speciali che, per determinate attività, stabiliscono i requisiti dei collaboratori e anche le procedure per l'affidamento dell'incarico

ART. 2
CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. La Provincia può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, e in ogni caso solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, salva la facoltà dell'Ente di specifiche previsioni in un programma approvato dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42.2 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni o integrazioni

ART. 3
DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI

1. A norma dell'art. 46.3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

ART. 4
PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per le esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio possono essere conferiti gli incarichi, di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza di risorse umane disponibili al suo interno ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzarle;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
2. In ogni caso la prestazione non può comportare la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non può ammettere responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

ART. 5
REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per i contratti di incarico di cui al presente regolamento è richiesto il requisito minimo necessario della attinente laurea magistrale o del titolo equivalente salvi i casi in cui la prestazione richiesta presuppone necessariamente l'abilitazione e/o l'iscrizione all'albo del professionista. Si prescinde altresì dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma comunque restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Gli incaricati non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 25 della Legge 724/1994, dall'art. 58 del T.U 267/2000 e in generale dalle norme vigenti.

ART. 6

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti con procedura di selezione con la comparazione di curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio e/o offerta economica. In particolare l'offerta economica viene utilizzata nell'ipotesi in cui non sia facilmente predeterminabile il valore della prestazione.
2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) avviso pubblico per lo specifico incarico da conferire;
 - b) procedura negoziata, compatibilmente con l'oggetto del contratto e fra almeno cinque candidati se reperibili sul mercato.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato contiene:
 - a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) i criteri di valutazione dei candidati e il loro eventuale peso (curriculum a cui può aggiungersi il colloquio e/o offerta economica);
 - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il dirigente competente procede alla selezione degli esperti esterni valutando in termini comparativi, a seconda dei casi, gli elementi curriculari, le eventuali proposte operative ed economiche e gli esiti del colloquio.

ART. 7

CONFERIMENTO INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli art. 2, 3, 4 e 5, il dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano i seguenti casi:
 - a) Esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei;
 - b) Tipologia di prestazioni per le quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta non può oggettivamente che essere affidata unicamente ad un determinato soggetto.

ART. 8

CONTRATTO DI INCARICO

1. Il dirigente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo. I contratti devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'oggetto e il luogo della prestazione;
 - b) le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
 - c) la durata della prestazione o il termine finale;
 - d) il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - e) forme di controllo.
2. I contratti sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso da parte del dirigente che conferisce l'incarico.
3. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, alle condizioni di mercato ed alla utilità che l'ente ne ricava o all'offerta economica presentata. Il pagamento è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine di svolgimento dello stesso, salvo diversa pattuizione in relazione a fasi di sviluppo del

progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.

4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.
5. Per gli incarichi meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione è possibile concludere il contratto tramite lettera commerciale con la quale si dispone l'ordinazione della prestazione e su cui devono essere riportati, oltre alla accettazione dell'incaricato in merito alle prestazioni definite, le clausole e le condizioni essenziali dell'incarico.

ART. 9

VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

1. Il dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore non risultino conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, trovano applicazione le norme del codice civile sulla risoluzione del contratto (artt. 1453 e ss).

ART. 10

PROROGA DEL CONTRATTO

1. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta con atto espresso e motivato, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento delle parti (e, in particolare, dell'incaricato). La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART. 11

COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

1. Il Settore competente in materia finanziaria provvede, se del caso, alle necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione con cui viene adottato.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia adottate dall'Amministrazione e con il medesimo non compatibili.